



**TRIBUNALE DI PISTOIA**  
**UFFICIO CONCURSUALE**

Rg. 47-1/ 2023

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente
Dr. Sergio Garofalo	Giudice rel.
Dr.ssa Elena Piccinni	Giudice

**Nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII  
promosso da:**

- **RANDAZZO MARCO** nato a Isola delle Femmine (PA) il 26.10.1973, CF: RND MRC 73R26 E350I e residente in Pistoia (PT) Viale Adua n. 322
- **CRACCHIOLO LAURA ANTONIA** nata a Palermo (PA) il 26.01.1975, CF: CRC LNT 75A66 G273Q e residente in Pistoia (PT) Viale Adua n. 322

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso proposto il 13.4.2023 i coniugi MARCO RANDAZZO e LAURA ANTONIA CRACCHIOLO hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni, allegando, tra l'altro, la documentazione reddituale e lo stato di famiglia, oltre alla relazione del gestore della crisi, dott.ssa Matilde Paola Lombardi, nominata dall'OCC costituito presso la camera di commercio di Pistoia-Prato, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Nel ricorso sono riportati: la situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata, lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

Il ricorrenti hanno chiesto: “- **Dichiarare** aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I.;



- **Nominare** il Liquidatore nella persona della dott.ssa Matilde Lombardi , già nominato Gestore della Crisi dall'O.C.C. della CCIAA di Pistoia e Prato

- **Autorizzare** ai sensi dell'art. 268, comma 4, C.C.I.I., noi Ricorrenti a trattenere per il mantenimento della famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di circa € 350,00 che sarà invece direttamente acquisita alla procedura;

**Autorizzare** il trattenimento in famiglia dell'auto – unica auto che serve per le esigenze familiari e per raggiungere il luogo di lavoro.”

\*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.

2. I ricorrenti, coniugi conviventi, non svolgono e non hanno mai svolto attività di impresa e non sono quindi assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII. In particolare, i ricorrenti hanno una esposizione debitoria complessiva di circa 262.000,00 euro e svolgono entrambi attività di lavoro dipendente. Il Sig. Randazzo Marco è dipendente presso A.M General Contractor Spa dal 07.01.2013 con retribuzione mensile di euro 1.800,00, al lordo della cessione del quinto dello stipendio di € 325,00 al mese in favore di IBL Banca; la Sig.ra Cracchiolo Laura Antonia è operaia presso il supermercato Lidl e percepisce una retribuzione base di Euro 800,00, al lordo della cessione del quinto dello stipendio di € 188,00 al mese in favore di IBL Banca. I ricorrenti sono proprietari di un immobile a Marliana, del valore di circa 120.000,00 euro, locato per un canone annuo di 4.800,00 euro. Abitano a Pistoia in un appartamento condotto in locazione con un canone annuo di euro 7.200,00; il sig. Randazzo è proprietario di una vettura Renault Scenic del 2008, targata [REDACTED], con un valore di mercato circa 2.500,00 euro. Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto anche da due figli minori nati nel [REDACTED] e [REDACTED].

Il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, stimati dal gestore della crisi in euro 2.250,00 al mese, non consentono di far fronte alla esposizione debitoria.

3.2 La relazione del gestore della crisi, dott.ssa Matilde Paola Lombardi, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della



documentazione depositata a corredo della domanda. Il gestore della crisi ha esposto di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del gestore della crisi dott.ssa Matilde Paola Lombardi.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto dai ricorrenti, la vettura Renault tg. [REDACTED]. La prospettata necessità di avvalersi del detto veicolo per le ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Deve essere sin d'ora precisato che il trattamento retributivo spettante ai ricorrenti deve essere valorizzato nella sua interezza profilandosi non opponibili alla procedura le cessioni del quinto dello stipendio in favore di IBL Banca spa convenute in sede di contrazione dei finanziamenti con detta società. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verifica; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.

Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione ex art. 2741 c.c.;



dette regole finirebbero per restare, all'evidenza, violate laddove si ammettesse la perdurante vincolatività, cioè l'opponibilità alla procedura, delle pattuizioni contenute nei contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio, poiché, in virtù di tali pattuizioni, si consentirebbe a taluni creditori anteriori di soddisfarsi al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori, anche privilegiati, pure a fronte della sospensione di tutte le procedure esecutive individuali o cautelari eventualmente pendenti sul patrimonio del debitore.

La natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento a tutti i creditori anteriori rende sistematicamente incoerente il mancato assoggettamento del cessionario del quinto dello stipendio alla medesima sorte soddisfattiva riservata agli altri creditori. Peraltro, la natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, esplicando anteriormente il contratto solo effetti obbligatori; *pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente* (ovvero di apertura della liquidazione di costui), *la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era ancora verificato l'effetto traslativo della cessione* (cfr. Cass. 551/2012; Cass. 17590/2005). Tale è il caso del credito ceduto dal lavoratore alla società finanziaria, destinato a venire ad esistenza soltanto al momento della maturazione del rateo di stipendio mensile ovvero, quanto al TFR, al momento della cessione del rapporto di lavoro.

In conclusione, per la parte rimasta impagata alla data di apertura della procedura di liquidazione, i creditori cessionari del quinto dello stipendio devono concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale. L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **RANDAZZO MARCO nato a Isola delle Femmine (PA) il 26.10.1973, CF: RND MRC 73R26 E350I e**



**CRACCHIOLO LAURA ANTONIA nata a Palermo (PA) il 26.01.1975, CF: CRC  
LNT 75A66 G273Q, entrambi residenti in Pistoia (PT) Viale Adua n. 322**

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Matilde Paola Lombardi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina ai debitori, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione della vettura Renault tg. GE744HV, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- i) dispone che questa sentenza sia notificata dal liquidatore ai datori di lavoro dei ricorrenti per le considerazioni di cui alla parte motiva.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 17.4.2023

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice relatore

Dott. Sergio Garofalo



Sent. n. 24/2023 pubbl. il 17/04/2023  
Rep. n. 55/2023 del 17/04/2023

Firmato Da: CURCI NICOLETTA MARIA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4620e2b04ee9e48d2a1202d54d35b3c0  
Firmato Da: GAROFALO SERGIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 54580

